

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



REGOLAMENTO PER L'ERADICAZIONE DELL'IBRIDO DI CINGHIALE TRAMITE CATTURA

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le operazioni intese all'eradicazione della specie cinghiale ibrida effettuate tramite cattura di seguito denominate operazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. n. 394/1991.
2. L'Ente Parco non è ancora in possesso del Piano del Parco, pertanto la procedura è attuata in via del tutto eccezionale.
3. Le operazioni di cui al comma 1 hanno lo scopo di ristabilire gli equilibri ecologici e salvaguardare l'ecosistema naturale, nel rispetto delle esigenze di tutela, conservazione e fruizione del territorio.
4. Le attività di cattura del cinghiale ibrido, svolte nel rispetto del presente Regolamento, costituiscono attività di gestione faunistica di pubblica utilità.

Art. 2 – Linee guida

1. Le operazioni si svolgono nell'ambito delle linee guida di gestione dell'ibrido cinghiale ibrido approvato dal Consiglio Direttivo.
2. Le linee guida definiscono, in particolare, gli obiettivi gestionali, le tecniche di monitoraggio, di cattura e le aree di intervento ed i soggetti coinvolti nelle operazioni.
3. Le linee guida possono articolarsi in programmi annuali o essere da essi integrate sulla base dei risultati conseguiti e delle esperienze maturate, con altre attività integrative.
4. L'Ente Parco individua tra il suo organico un soggetto, di seguito chiamato Responsabile, incaricato di coordinare sia le operazioni sia i soggetti coinvolti nelle stesse.
5. Il Responsabile rende operative le linee guida e i programmi e si avvale, per la loro attuazione, di un referente operativo ed eventualmente di un apposito gruppo di lavoro composto da esperti.

Art. 3 – Sorveglianza

1. La sorveglianza e la vigilanza sul regolare svolgimento delle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 vengono assicurate dal personale del CTA, coadiuvato dal personale dell'Ente Parco.
2. Il personale di cui al comma precedente oltre a vigilare e sorvegliare, ha il compito di partecipare attivamente alle operazioni secondo le modalità di cui all'art.7 delle Linee Guida.

Art. 4 – Criteri di selezione e modalità del prelievo

1. Il personale incaricato ad effettuare le catture dovrà rigorosamente attenersi ai criteri stabiliti e contenuti nelle linee guida e nei programmi annuali, secondo le modalità di stabilite all'art. 7, 9 e 10.

Art. 5 – Disposizioni e interventi speciali e urgenti



1. Per particolari esigenze gestionali, scientifiche, sanitarie e di pubblica sicurezza, il Direttore, può in via provvisoria, sentito il parere del CTA, autorizzare interventi speciali e urgenti motivati da specifici provvedimenti con:
 - a. criteri di selezione diversi da quelli previsti nelle linee guida o nei programmi annuali;
 - b. abbattimento selettivo per aspetto o cerca.
2. Il Direttore può altresì emanare specifiche disposizioni atte, in particolare, a dettagliare le modalità di attuazione delle linee guida con particolare riferimento alla tutela faunistica e ambientale e alle attività didattiche e turistico ricreative.

Art. 6 – Trattamento, destinazione e commercializzazione dei capi oggetto di prelievo

1. I capi catturati sono sottoposti alle procedure previste dalla normativa regionale e il Responsabile provvede affinché queste vengano attuate dal gruppo di lavoro.
2. I prelievi di campioni, se richiesti dal medico veterinario competente per zona, devono essere inoltrati, a cura del Responsabile, agli Istituti di ricerca e diagnosi ed Asl competenti, individuati dall'Ente Parco.
3. Per i capi catturati gli operatori di selezione sono tenuti a:
 - a. compilare la scheda di cattura con le caratteristiche morfologiche dell'animale, effettuare dei rilievi fotografici e marcare il suide con vernice atossica;
 - b. consegnare al Responsabile al fine di ogni giornata di cattura le suddette schede;
 - c. aggiornare giornalmente il registro generale di cattura.
4. Il Parco può:
 - a. stipulare convenzioni per la commercializzazione dei capi catturati;
 - b. predisporre, promuovere o approvare programmi per la commercializzazione dei capi catturati o la donazione a titolo gratuito dei capi catturati.

Art. 7 – Norme comportamentali generali

1. Gli operatori devono:
 - a. attenersi al presente Regolamento e ad altre eventuali disposizioni impartite dall'Ente Parco;
 - b. collaborare tra loro e con tutti i soggetti che partecipano all'attuazione delle linee guida al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l'efficienza delle operazioni;
 - c. osservare un comportamento non lesivo dell'immagine dell'Ente Parco;
 - d. partecipare alle attività di aggiornamento o verifica indette dal Responsabile.

Art. 8 – Unità di cattura

1. Le catture vengono effettuate tramite apposite trappole denominate, ai fini del presente regolamento, unità di cattura.
2. L'unità di cattura è una trappola permanente o temporanea, di cattura singola o collettiva, di norma dotata di schermatura parziale o totale.
3. Le unità di cattura sono realizzate secondo le modalità e i modelli prescritti dall'Ente Parco su indicazione del Responsabile.
4. Le unità di cattura sono sottoposte a collaudo tecnico da parte di un tecnico che verifica l'idoneità della stessa alle operazioni.
5. Ogni unità di cattura è registrata in apposito elenco e contrassegnata mediante l'affissione di una targa dell'Ente Parco contenente un numero di identificazione.
6. La gestione delle unità di cattura è affidata agli operatori o ad altro personale identificato dall'Ente Parco.

Art. 9 – Modalità tecniche di cattura e trasporto



1. Il responsabile individua le aree di posizionamento delle unità di cattura tenendo conto delle zone di maggior frequenza dei suidi e delle eventuali richieste da parte dei privati cittadini che abbiano segnalato la presenza di suidi all'interno di giardini o terreni di proprietà.
2. Del posizionamento, attivazione e dell'orario (h24) in cui l'unità di cattura sarà operativa ne viene data comunicazione al CTA attraverso comunicazione scritta con cartografia allegata e coordinate geografiche.
3. La pasturazione dell'unità di cattura avviene nelle ore serali, effettuando il controllo affinché le stesse siano attive e non presentino anomalie.
4. Il suide, eventualmente catturato, viene trasbordato dall'unità di cattura all'unità di trasporto, posizionando la stessa di fronte a quella di cattura, verranno aperte le due ghigliottine e quando l'animale transita nell'unità di trasporto le ghigliottine vengono richiuse. L'unità di trasporto, successivamente, verrà caricata, dal personale autorizzato, su di un mezzo di trasporto e portata allo stabulario. L'unità di trasporto verrà posizionata di fronte all'ingresso dello stabulario per far immettere il suide al suo interno. Per tutto il periodo della stabulazione gli animali verranno mantenuti nelle normali condizioni igienico sanitarie e verranno alimentati regolarmente.
5. Sulla base dei criteri di selezione, gli esemplari di ibridi di cinghiale x maiale catturati devono essere trasferiti, dal personale autorizzato, al recinto di stabulazione nel più breve tempo possibile.
6. In caso di cattura di animali selvatici appartenenti a specie diverse dal cinghiale x maiale, gli operatori avvisano tempestivamente il Responsabile ed il CTA, provvedono alla documentazione fotografica e alla compilazione della scheda di cattura, provvedendo alla liberazione nei tempi più rapidi possibili.
7. In caso di cattura di animali domestici, il personale provvede direttamente alla loro liberazione.
8. Nel caso in cui un suide catturato venga rinvenuto morto l'operatore provvede comunque a segnalarlo al Responsabile ed al CTA, ed il primo ne dà comunicazione al medico veterinario ASL.
9. Per il carico dei suidi sul mezzo autorizzato al trasporto animali, lo stesso mezzo verrà posizionato in maniera tale che l'ingresso dello stabulario coincida con l'ingresso di carico del mezzo, gli operatori provvederanno a mettere in opera tutte le modalità necessarie per il regolare svolgimento delle operazioni.
10. Alle operazioni supervisionano sia il Responsabile eventualmente coadiuvato dal personale del CTA.

Art. 10 – Norme comportamentali specifiche

1. Gli operatori sono responsabili del funzionamento, della manutenzione e dell'integrità delle unità di cattura.
2. Gli operatori devono:
 - a. provvedere alla manutenzione delle unità di cattura, con particolare riguardo al dispositivo di chiusura;
 - b. predisporre e mantenere la rete di inviti alimentari e di esche secondo le modalità prescritte dal Piano di gestione;
 - c. ispezionare quotidianamente l'unità di cattura attivata, almeno una volta al mattino entro due ore dopo l'alba e una volta la sera entro le due ore prima del tramonto;
 - e. tenere e aggiornare il registro generale di cattura e le schede di cattura, compresa la documentazione fotografica.

uff.ambiente/gbc



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908

Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE